



Comune di
Moniga del Garda

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Affari Generali – Segreteria – Protocollo – Notifiche –
CED informatica – Contratti

www.comune.monigadelgarda.bs.it

Moniga del Garda, li 3/5/2022

Ordinanza N. 4/2022

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI DIFFUSIONE SONORA NEGLI SPAZI PUBBLICI
ED APERTI AL PUBBLICO**

IL SINDACO

- Premesso** che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;
- Considerato** che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- Rilevato** sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettano le norme igieniche e di decoro urbano e disturbano la quiete pubblica, con schiamazzi ed altri rumori molesti;
- Preso atto** che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo, quando le attività si esplicano anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi e i clienti stazionano in zona fino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;
- Ritenuto** necessario intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica;
- Visto** il **Piano di Zonizzazione Acustica** approvato con delibera di C.C. n. 48 del 30/11/2011 che prevede per ciascuna sorgente sonora valori limite di emissione differenziati nelle **5 zone acustiche del territorio comunale**, da misurarsi sia in prossimità della sorgente sia in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (artt. 2 e 3 del DPCM 14.11.1997).
- Visto** l'allegato A punto 3 del Decreto 16.03.1998 che definisce il periodo diurno quello compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno quello compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00;
l'**Art.3 del DPCM 215/1999** che **impone** ai gestori di esercizi pubblici, circoli privati, luoghi di intrattenimento, di **verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici e di effettuare i conseguenti adempimenti**;

Visti

l'art. 54 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;



Piazza San Martino, 1
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)
TEL 0365/500804 FAX 0365/500817
e-mail segreteria@comune.monigadelgarda.bs.it
PEC protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it
P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
la Legge 26.10.1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e legge regionale 10/8/2001, n. 13 – norme in materia di inquinamento acustico;
Il DPCM n. 215 del 16.04.21999
l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 3/2017 avente il medesimo oggetto della presente e ritenuto necessario apportare alcune modifiche;

ORDINA

al fine di evitare, o contenere entro i limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di intrattenimento di spettacoli musicali e da somministrazione di alimenti e bevande, le seguenti misure:

- Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, l'uso di **apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini**, rientranti fra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, **è consentito** fino all'orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti di emissione in dB stabiliti in base alle zone di classe del piano di zonizzazione acustica comunale (si allega alla presente un estratto).
In caso di manifesto disturbo, il personale di vigilanza dovrà accertare anche il rispetto del valore limite differenziale che in tutte le 5 zone del piano di classificazione acustica ha valore 5 dBA in periodo diurno e 3 dBA in periodo notturno (*valore limite differenziale = differenza fra il livello sonoro misurato con sorgente presumibilmente disturbante accesa e livello sonoro misurato all'interno di un luogo abitato con sorgente spenta*).
E' sempre comunque **vietato** diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora, **dopo le ore 23.00**.
- L'effettuazione di **concerti musicali (musica live o DJ)**, sia pubblici che privati, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è consentita solo nel periodo **dal 1° aprile al 15 ottobre** entro la fascia oraria **dalle 9.00 alle 13 e dalle 17.00 alle 24.00**, sempre nel rispetto della L.447/1995, del DPCM 215/1999, del Piano di Zonizzazione acustica comunale. Queste manifestazioni, se **in deroga** ai valori limite di emissione – rif. art. 6 lettera h) della L.447/95, non possono essere svolte se non avendo richiesto **una autorizzazione**, al Sindaco.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di esercizi aperti al pubblico in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.);

Il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente ordinanza anche per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione comunale o con la sua collaborazione.

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24.11.1981, n. 689, nonché in attuazione dell'art. 7 del d.lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:





Comune di
Moniga del Garda

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Affari Generali – Segreteria – Protocollo – Notifiche –
CED informatica – Contratti

www.comune.monigadelgarda.bs.it

- in caso di prima violazione € 100,00
- in caso di seconda violazione € 250,00
- in caso di terza violazione € 500,00

Nel caso di **superamento del limite acustico** previsto della legge 26.10.1995, n. 447 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.032,00 a € 10.329,00** ai sensi dell'art. 10 comma 1, con applicazione delle procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 3/2017 avente il medesimo oggetto della presente che la sostituisce.

La pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Moniga del Garda;
La trasmissione del provvedimento al Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi per gli adempimenti consequenziali;
Alla Prefettura di Brescia, alla Stazione dei Carabinieri di Manerba del Garda, all'ATS Brescia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

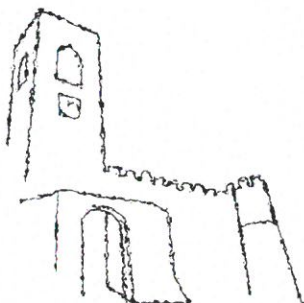
AVVISA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Prefetto di Brescia entro 30 dalla data di entrata in vigore.
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Renato Marcoli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
445/2000 e D. Lgs. 82/2005)



Piazza San Martino, 1
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)
TEL 0365/500804 FAX 0365/500817
e-mail segreteria@comune.monigadelgarda.bs.it
PEC protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it
P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178

